

CIRCOLARE 09/2021 – SETTEMBRE

CONTABILITA'

<p>Invio fatture elettroniche e corrispettivi</p>	<p>Vogliamo ricordarvi i termini per l'invio delle fatture elettroniche e dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le fatture devono essere inviate entro 12 giorni dalla data di emissione. • Per le forniture con DDT (fatture differite) è possibile inviare le fatture entro il 15esimo giorno del mese successivo. • Una fattura è considerata emessa nel momento che è stata accettata dal SDI. <p><u>Fatture con IVA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'emissione della fattura non avviene o avviene in ritardo: è prevista la sanzione dal 90% al 180% dell'imposta (minimo 500,00 € per fattura) Se si tratta di una violazione senza effetto sulla liquidazione del tributo la sanzione va da 250,00 € a 2.000,00 € per fattura. <p><u>Sanzioni per fatture con operazioni non imponibili, esenti, escluse o regime Reverse-Charge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'importo fattura è la base per l'imposta sul reddito: sanzione compresa tra il 5% il 10% dell'importo fattura (minimo 500,00 € per fattura) • Se l'importo fattura <u>non</u> è base per l'imposta sul reddito: sanzione da 250,00€ a 2.000,00€
<p>Cosa fare nel caso il fornitore non emetta la fattura?</p>	<p>Nel caso di acquisti da parte di un imprenditore di merci o servizi, senza che il fornitore abbia emesso regolare fattura nei termini di legge è prevista una sanzione del 100% dell'IVA dovuta, ma comunque mai inferiore di 250,00€, a meno che l'operazione non sia stata regolarizzata nel seguente modo:</p> <p>L'impresa che non riceve la fattura entro 4 mesi dalla consegna della merce oppure dal pagamento del servizio, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagare l'IVA tramite F24 con il codice tributo "9399 – regolarizzazione operazioni soggette ad iva in caso di mancata o irregolare fatturazione"; - inviare un documento con i dati della fattura all'Agenzia delle Entrate - emettere autofattura (tipo documento TD20 – autofattura) a se stesso con i relativi dati - registrare il documento nel registro IVA acquisti al fine di esercitare la detrazione dell'IVA versata.

PAGHE

<p>Obbligo del Green Pass sul posto di lavoro</p>	<p>Il governo ha approvato il decreto, che prevede l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori dipendenti dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Settore pubblico - Settore privato - Autonomi - Lavori domestici e Babysitter <p>Per chi non è in possesso del Green Pass scatta la sospensione dal lavoro con relativa sospensione della retribuzione. Per i datori di lavoro che omettono i controlli è prevista una multa da 400 € a 1.000 €.</p>
<p>Quarantena Covid19 – L'INPS non considera i giorni in quarantena come malattia</p>	<p>L'INPS ha annunciato, che a causa della mancanza di fondi pubblici, tutti i casi di quarantena dell'anno 2021, non possono essere considerati come malattia, pertanto i giorni trascorsi in quarantena non verranno pagati dall'INPS, ma resteranno a carico del dipendente / datore di lavoro.</p> <p>Nel caso in cui sia già avvenuta la copertura dei giorni di quarantena da parte dell'INPS, questo può richiedere la restituzione dell'importo ricevuto. In ogni caso i giorni in quarantena verranno detratti dalle ferie o considerati come assenze non retribuite.</p>
<p>Vietato il pagamento di salari e stipendi in contanti!</p>	<p>Vi ricordiamo, che dal 01/07/2018 i salari e stipendi devono essere pagati <u>solamente</u> con metodi di pagamento tracciabili. Sono vietati i pagamenti in contanti. Unica eccezione è il pagamento dei collaboratori domestici e tirocinanti.</p> <p>Per chi viola questa disposizione sono previste sanzioni elevate.</p>

Siamo a vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti
- Dott. Corrado Picchetti -

